

CSPA
ASSOCIAZIONE
CENTRO SERVIZI PER LA PERSONA ASSISTENZA - ETS

Oggetto: assemblea generale **straordinaria** degli Associati e del Direttivo

1^a convocazione 01/03/2023 ore 19:30

2^a convocazione 02/03/2023 ore 19:30

Presenti:

Presidente: Alessandra Bottazzo

Consiglieri: Giancarlo Albertin, Nicolino Ballocco, Alexandro Maurizio, Alberto Tieghi

Assenti giustificati: Daniele Bertuzzi, Maria Stella Fasoli

Ordine del giorno:

- esito consulenza dell'Associazione CSV di Padova e Rovigo;
- modifiche allo Statuto per procedere alla domanda di iscrizione al RUNTS;
- consegna copia e lettura integrale del nuovo Statuto modificato ad ogni Associato;
- iter burocratico da seguire per la registrazione del nuovo Statuto e delle altre due variazioni;

La **Presidente** prende la parola e riferisce all'Assemblea quanto segue.

Le variazioni da segnalare all'Agenzia delle Entrate sono:

1. trasferimento della sede legale da "Via Giorgione 44, 35020, Albignasego (Padova)" a "Vicolo Rosa Luxemburg 7, 35020, Albignasego (Padova)";
2. modifica della denominazione dell'Associazione da "Associazione Centro Servizi per la Persona Assistenza - Aregoladarte ETS" in sigla C.S.P.A. a "Centro Servizi per la Persona Assistenza - ETS" in sigla CSPA;

Le modifiche allo Statuto sono terminate ed esso è pronto. Segue lettura integrale. Viene quindi data indicazione dei successivi passi da compiere con l'Agenzia delle Entrate:

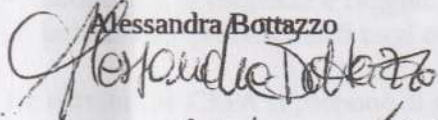
- a) Compilazione modulo AA5/6 (variazione indirizzo sede legale e denominazione Associazione)
- b) Compilazione modulo 69 (richiesta registrazione e adempimenti successivi)
- c) Pagamento relativo F24 (Euro 200,00)
- d) Invio PEC con la documentazione allegata all'Agenzia delle Entrate

L'Assemblea, presente in numero legale, delibera all'unanimità di procedere come suindicato.

Il Presidente chiude l'Assemblea

Il Presidente

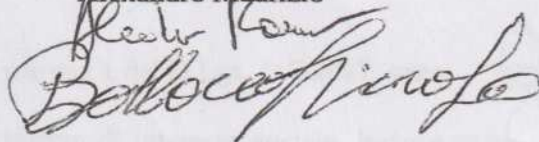
Alessandra Bottazzo



CAV. Apit.

Il verbalizzante

Alexandro Maurizio



www.cspa.it - +39 3517321777 - servizi.cspa@gmail.com

CF e P.IVA 05434300280

IL FUNZIONARIO
Serena AMENDOLA

(*) "Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"



Agenzia delle Entrate DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	07 MAR 2023	s 3
Reg. n°	1467	
€	ESENTE	

Statuto Associazione

Centro Servizi per la Persona Assistenza ETS – CSPA

Art. 1 - Denominazione, Sede e Normativa Applicabile

È costituito ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, nel rispetto del Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

“CENTRO SERVIZI PER LA PERSONA ASSISTENZA ETS” di seguito citato in forma abbreviata CSPA, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'acronimo ETS o la locuzione “Ente del Terzo Settore” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale in vicolo Rosa Luxemburg 7, 35020 nel comune di Albignasego (PD).

Il trasferimento della sede legale, deliberato dall'Assemblea Generale degli Associati non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità ed Attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di inclusività ed utilità sociale.

In particolare, l'associazione si propone le seguenti finalità:

- mettere al centro dell'azione la persona;
- soddisfare le esigenze e raggiungere la soluzione dei suoi problemi tramite la messa in rete con le istituzioni e professionisti terzi ove necessario;

Le attività che CSPA si propone di svolgere, individuate nell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, sono le seguenti:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (di cui alla lettera i);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui alla lettera l);
- interventi e servizi sociali (di cui alla lettera a);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (di cui alla lettera f);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse, sociale e culturale (di cui alla lettera k);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nello sviluppo di progetti in campo socio-sanitario, storico-culturale, di promozione del territorio e delle tradizioni delle comunità locali, di formazione in tutti gli ambiti ed a favore di tutte le età in un'ottica di massima inclusività, ad esempio:

- promuovere interventi di sostegno ed accompagnamento ai servizi socio-sanitari;
- organizzare e collaborare alla promozione di eventi, convegni, corsi, laboratori, mostre, spettacoli e mercatini aventi carattere socio-culturale, storico e socio-sanitario;
- condurre ricerche sull'identità dei territori secondo un profilo architettonico, ambientale, enogastronomico e dei prodotti tipici;
- promozione di attività turistiche di interesse sociale o culturale (sollevio di malati, disabili e loro familiari);
- attività culturali di interesse sociale (corsi di alfabetizzazione informatica, incontri ed eventi);

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6 - Ammissione

Sono associati dell'associazione le persone fisiche e gli enti giuridici che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

La quota associativa, ove prevista, è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- d) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- e) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- f) denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Direttivo.

L'associato viene dichiarato automaticamente decaduto quando non provvede al versamento della quota associativa, se prevista, entro il termine assegnato. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 9 - Volontario e attività di volontariato

L'associazione può avvalersi dell'attività di volontari. Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

I volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti nel registro dei volontari.

Art. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni di legge;
- Organo di revisione, al verificarsi delle condizioni di legge

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Art. 11 - L'assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli enti aderenti hanno anch'essi diritto ad un voto che esercitano per il tramite del loro rappresentante legale o persona da lui delegata.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile che consenta di verificarne la ricezione da parte del destinatario al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 - Direttivo

Il Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' composto da numero dispari compreso tra 3 e 5 membri, la cui maggioranza è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati.

Dura in carica per n. 3 anni e può essere rieletto.

E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È convocato dal Presidente con un preavviso di almeno 5 giorni; 3 in caso di urgenza.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei membri del Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

G
✓

M
B

In caso di dimissioni di uno o più membri o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Il Presidente è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Direttivo.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'assemblea e rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del Direttivo e del Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d) attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Organo di revisione legale dei conti

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Direttivo, dell'organo di controllo e dell'eventuale organo di revisione, se collegiali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio del Direttivo.

Art. 20 - Patrimonio e risorse economiche

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili e diritti inerenti;
- quote associative;
- contributi privati o pubblici;
- contributi derivanti da organismi internazionali;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- donazioni, lasciti testamentari, sussidi di enti o di privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni immobili o mobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 25 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Art. 27 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 28 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 31 - Norma transitoria

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Handwritten signature and initials on the right margin.